

N. R.G. 2501/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

nella causa di I grado iscritta al n. **2501/2025** R.G., promossa

da

Parte_1 P. IVA *P.IVA_1*, con sede in Grosseto, Loc. San Martino, Via Scansanese n. 273, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Mirco e Luca Casagni Lippi come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Viale Matteotti n. 50

- attrice -

contro

Controparte_1 C.F. e P. IVA *P.IVA_2*, con sede legale in Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini n. 10, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Bigi e Paola Ghielmi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Emilia, Via Guido da Castello n. 2

- convenuta -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 marzo 2026, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, *Parte_1* [...] conveniva in giudizio *CP_2* per sentirla condannare al pagamento della somma di € 656.680,23, a titolo di corrispettivo per

lavori effettuati in esecuzione del contratto di subappalto intercorso tra le parti, tuttavia diversi, maggiori e non previsti nel contratto medesimo, risolto consensualmente, o, in subordine, a titolo di ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c., deducendo, a sostegno della domanda, che nel cantiere, ove aveva lavorato fino al febbraio 2024, vi erano rifiuti non preventivati nel contratto né allora ipotizzabili ma necessitanti di essere smaltiti, e di avere perciò dovuto sostenere maggiori costi per noleggio macchinari, per personale qualificato e per progettazione.

2. *CP_2* si costituiva con comparsa depositata in data 16 ottobre 2025, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per esistenza di una clausola compromissoria e la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza.

3. Differita, con decreto ex art. 171 *bis* c.p.c., la data della prima udienza, scambiate le memorie ex art. 171 *ter* c.p.c. ed ulteriormente rinviata la prima udienza in pendenza di trattative, all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 19 marzo 2026 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 *sexies* c.p.c., precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva pertanto riservata in decisione.

4. È fondata l'eccezione pregiudiziale di difetto di competenza sollevata dalla convenuta.

Con contratto sottoscritto nel luglio 2023 *CP_2* quale appaltatrice di *Controparte_3* affidava alla subappaltatrice *Parte_1* l'esecuzione delle opere di demolizione, bonifica e smaltimento dei rifiuti di risulta dell'impianto di termovalorizzazione ubicato nell'area industriale del "Casone" nel Comune di Scarlino (GR), con corrispettivo a corpo e a misura, per «*un importo presunto dei lavori*» pari ad 1.446.281,00 oltre IVA al 10% (cfr. doc. 3 dell'attrice e doc. 1 della convenuta).

Il suddetto contratto, per concorde prospettazione delle parti, si scioglieva per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372 c.c., senza alcuna previsione in ordine alla regolamentazione delle prestazioni eseguite.

Parte_1 muovendo dal presupposto che il negozio solutorio non aveva definito gli aspetti economici tra le parti ed in particolare l'ammontare del corrispettivo spettante ad essa subappaltatrice, ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna di *CP_2* al pagamento della somma di € 656.680,23 per maggiori costi economici sostenuti per l'esecuzione di lavori diversi e non previsti nel contratto, quale effetto dell'accordo solutorio e dunque a titolo di restituzione per equivalente delle prestazioni eseguite, ovvero, in subordine, quale indebito depauperamento economico in suo danno e, correlativamente, ingiustificato arricchimento a favore della società convenuta.

Senonché, la clausola n. 16 del contratto di subappalto, rubricata "Clausola compromissoria", stabilisce che *«Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, che non sia stato possibile definire direttamente e bonariamente tra le Parti, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto di tre membri che decideranno secondo il diritto sostanziale italiano. L'arbitrato avrà natura rituale ai sensi del codice di procedura civile e avrà sede a Reggio Emilia»*.

Al fine di contrastare l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, l'attrice, assumendo che entrambe le domande condannatorie trarrebbero origine dal contratto solutorio, ha negato l'applicabilità di tale clausola compromissoria sul presupposto della sua non ultrattività a seguito dello scioglimento del contratto, atteso che gli effetti dell'accordo risolutorio investirebbero anche la clausola in esame, la cui sopravvivenza non sarebbe stata prevista dalle parti.

La tesi attorea non è condivisibile.

Si tratta di stabilire se lo scioglimento del contratto di subappalto intercorso tra le parti per mutuo dissenso abbia o meno determinato la caducazione o l'inefficacia della clausola arbitrale ivi contenuta.

Al quesito va data risposta negativa.

Il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario (Cass. 27999/2019, Cass. 17503/2005), e costituisce, pertanto, un atto di risoluzione convenzionale (o un accordo risolutorio), espressione dell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, anche indipendentemente dall'esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditivi o modificativi dell'attuazione dell'originario regolamento di interessi, dando luogo ad un effetto ripristinatorio con carattere retroattivo, che, essendo espressamente previsto *ex lege* dall'art. 1458 c.c. con riguardo alla risoluzione per inadempimento, non può dirsi precluso agli accordi risolutori (Cass. 20445/2011).

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che «*Il negozio risolutorio ha, per sua natura, efficacia "ex nunc"*» (Cass. 7270/1997), sicché «*lo scioglimento per mutuo dissenso, in difetto di specifica pattuizione negoziale, non opera retroattivamente - a differenza di quanto previsto dalla legge nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento - ed alla cessazione del rapporto non consegue il ripristino delle "status quo ante" che, anzi, deve ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione compiuta dalle parti all'atto della caducazione dell'accordo*» (Cass. 4827/2019, che, in caso di contratti conclusi con un professionista, ha stabilito, di conseguenza, che la disciplina dell'attività e del compenso del professionista interessato, in relazione alle prestazioni eseguite prima della fine del rapporto, rimarrà regolata dal contratto dichiarato sciolto; cfr. anche Cass. 7270/1997, secondo cui nessun effetto

liberatorio esplica la risoluzione consensuale in ordine ad eventuali aspetti di responsabilità per un corretto adempimento relativo a prestazioni già eseguite).

Pertanto, l'accordo solutorio – ove, come nella specie, non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto – produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto (Cass. 27999/2019).

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la *causa petendi* nel contratto cui detta clausola è annessa (Cass. 3795/2019).

Il convenuto, invero, ha espressamente invocato il principio di autonomia della clausola compromissoria, la quale, a suo dire, rimarrebbe travolta dall'accordo risolutorio che non ne avrebbe previsto la sopravvivenza (cfr. pagine 2 e 3 della prima memoria integrativa), ma ne ha però fatto un'errata applicazione.

L'autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede è affermata da tempo e con costanza dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2529/2005, Cass. 8376/2000, Cass. 4842/2000, Cass. 8028/1992) ed è stata espressamente prevista nel nostro ordinamento dall'art. 808, comma 2, c.p.c., a mente del quale «*La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce*».

Si tratta, in verità, di un principio che ha trovato un progressivo riconoscimento negli ordinamenti giuridici avanzati, quale conseguenza del diffuso utilizzo dell'istituto dell'arbitrato, sviluppatosi in particolare nei rapporti contrattuali e commerciali internazionali.

L'affermazione secondo la quale la clausola compromissoria «*ha un'individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio*» (Cass. 25024/2013), e «*costituisce*

un contratto autonomo ad effetti processuali» (Cass. 22608/2011) rispetto al contratto che la ospita, implica il riconoscimento della indipendenza di tale patto rispetto alle vicende dell'accordo, nel quale esso si inserisce. Per tali ragioni la giurisprudenza ha affermato che le cause d'invalidità o di inefficacia del contratto non si estendono alla clausola compromissoria, come pure le cause di invalidità della clausola non si estendono al contratto (Cass. 2529/2005, che, nell'affermare il principio secondo il quale alla clausola compromissoria non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, ha precisato che esso non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola).

Non appaiono, infatti, pertinenti, in senso contrario, le pronunce giurisprudenziali citate dall'attrice (Cass. 27707/2023 e Cass. 26046/2010), secondo cui il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne esclude l'ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio rappresenti ormai soltanto un mero antecedente storico, atteso che in quei casi si discuteva dell'applicabilità della clausola compromissoria apposta ad un contratto a controversie relative ad una transazione sulle liti nascenti dal contratto medesimo, con il quale il primo era stato consensualmente risolto ed erano stati diversamente regolati i rapporti fra le parti, mentre nella specie il contratto successivo è un accordo risolutorio che in alcun modo ha disciplinato i rapporti tra le parti nascenti dal precedente contratto contenente la clausola *de qua*.

Nel caso di specie, è indubbio che le domande dell'attrice, volte ad ottenere il pagamento del prezzo delle lavorazioni compiute, abbiano ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati ed attengano alla fase esecutiva del contratto di subappalto, la cui risoluzione consensuale non ha determinato l'inoperatività della

clausola arbitrale ad esso apposta in quanto le parti, con l'accordo risolutorio, nulla hanno previsto riguardo al rapporto estinto.

L'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura – a seguito di *overruling* giurisprudenziale dovuto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24153 del 2013 – una questione di competenza (Cass. 112/2024, Cass. 34569/2021, Cass. 1101/2016).

Si deve ritenere pertanto fondata l'eccezione di incompetenza per esistenza di clausola compromissoria.

L'*exceptio compromissi* è fondata e va dichiarata l'incompetenza per essere la controversia devoluta alla decisione di un arbitro.

Ne consegue che ogni accertamento di merito è precluso all'autorità giudiziaria ordinaria.

5. Poiché non vi è motivo per derogare al principio della soccombenza (e di causalità), le spese si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 4.607,00) ed introduttiva (€ 3.039,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 6.767,00) e decisionale (€ 4.007,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, del mancato espletamento di attività istruttoria, del deposito delle tre memorie integrative e della mancata redazione di scritti conclusivi (cfr. Cass. 19989/2021 e Cass. 89/2021, secondo cui la liquidazione delle spese processuali costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica).

P.Q.M.

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta alla decisione di un collegio arbitrale per effetto

della clausola per arbitrato rituale contenuta nel contratto intercorso tra *Parte_1* e *CP_2* nel luglio 2023;

2. condanna *Parte_1* a rifondere a *CP_2* le spese di lite, che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia il 20 marzo 2026.

Il giudice
Stefano Rago